



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 in data 11/05/2012

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 – Oggetto e definizioni.....	3
Art. 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”.....	3
Art. 3 – Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende.....	4
Art. 4 – Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors”.....	4
Art. 5 - Limitazioni per la predisposizione di “dehors” – Aree.....	6
Art. 6 - Procedure per il rilascio della concessione.....	7
Art. 7 - Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga.....	8
Art. 8 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors”	9
Art. 9 - Sanzioni.....	9
Art. 10 - Manutenzione degli elementi dei “dehors”.....	9
Art. 11 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”...	10
Art. 12 - Lavori nel sito del “dehors”	10
Art. 13 - Piani di zona.....	10
Art. 14 - Disposizioni di rinvio.....	11
Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie.....	11

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia individuati come “dehors” a seguito di richiesta di esercenti l’attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande in tutto il territorio comunale. Integra e sostituisce laddove incompatibile quanto disposto dal regolamento per l’occupazione di suolo pubblico approvato con deliberazione di CC. n° 59 del 22/10/2004 . Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico” le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune
2. Per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo che sono posti temporaneamente, in modo funzionale ed armonico, sullo spazio pubblico. Gli elementi del dehors delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors, tuttavia, non potranno surrogare i requisiti strutturali obbligatori per lo stesso esercizio.
3. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono :
 - a) tavolini e sedie;
 - b) pedane;
 - c) elementi di delimitazione;
 - d) ombrelloni;
 - e) tende e tendoni;
4. Gli elementi individuati al precedente comma 3 ai punti d) ed e) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto a), mentre gli elementi individuati ai punti b) e c) sono qualificati come strutture accessorie.

Art. 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
5. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono i “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali ed in particolare modo andranno osservati i seguenti criteri:
 - a) il dehors installato sulla carreggiata non dovrà essere installato in corrispondenza o in prossimità di intersezione;

- b) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- c) nell'installazione dei dehors interessanti i marciapiedi pubblici dovrà essere lasciato uno spazio idoneo ad assicurare il transito in sicurezza dei pedoni;
- d) i dehors debbono essere collocati di norma di fronte al pubblico esercizio senza invadere spazi lungo i lati di ingresso dei negozi o dei pubblici esercizi. Eventuali frigoriferi per la distribuzione dei gelati e altro devono essere installati all'interno dell'esercizio e mai nello spazio de hors ; I dehors devono essere ad esclusivo uso degli avventori e in quell'area non potranno essere installate griglie per arrostiture, apparecchi per giochi leciti e qualsiasi altra apparecchiatura che non possa essere considerata confort per il cliente.
- e) lo spazio occupato dai dehors collocati sul sedime stradale dovrà avere una larghezza massima pari a quella dei parcheggi adiacenti con facoltà da parte della Pubblica Amministrazione di richiedere la posa di vasi o dissuasori sul marciapiede opposto onde impedire la sosta dei veicoli. La struttura dovrà essere dotata di apposita segnalazione;
- f) l'occupazione può avvenire fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
- g) qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario della concessione all'occupazione di suolo pubblico, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
- h) in caso di non utilizzo del dehors, fuori dal periodo di chiusura per ferie, lo stesso va smontato
- i) in presenza di specifici vincoli di tutela è sempre necessario ottenere le autorizzazioni degli Enti interessati.
- j) Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzate si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dall'Amministrazione Comunale. Allo scadere dell'orario disposto, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.

Art. 3 – Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende

1. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sugli ombrelloni e sui tendoni, escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni adeguate.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors”

1. I dehors dovranno essere realizzati con elementi di arredo urbano che, per le loro tipologie, i loro materiali e i loro colori, si inseriscono armonicamente nel contesto urbano e ambientale di riferimento. Pertanto non è consentito l'utilizzo di elementi di arredo urbano in materiale plastico/sintetico e suoi derivati, realizzati con miscele di calcestruzzo e graniglie o in alluminio anodizzato che possano risultare in contrasto con gli elementi architettonici e ambientali degli edifici e degli spazi interessati. E' invece prescritta la

sistemazione e/o la realizzazione di elementi di arredo urbano in materiali "naturali" e tradizionali, consoni al contesto ambientale.

6. Sono vietate le chiusure fisse frontali o laterali. Tutte le delimitazioni diverse dai vasi e fioriere, quali ringhiere, balaustre, cannicciati ed altre, non sono ammesse. Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno garantire il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.
7. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve ecc.).
8. I **tavolini e le sedie** dovranno essere in materiale del tipo in metallo, legno, fibre vegetali, in abbinamento a materiale lapideo o tessuti naturali (altri modelli potranno essere autorizzati se migliorativi sotto l'aspetto estetico). Nel caso di impiego del legno, questo dovrà essere in colori naturali scuri; nel caso di impiego di metallo, questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro. Non sono ammessi in nessun caso, colori sgargianti o vivaci. I tavoli avranno forma rotonda, quadrata o rettangolare, le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli e dovranno avere forma e disegno il più semplice e lineare possibile. In ogni caso, i colori e i materiali dovranno essere scelti al fine di creare un'armonia cromatica con le eventuali coperture e il contesto urbano e ambientale di riferimento.
9. Gli **ombrelloni**, di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie e privi di pubblicità (se non quella prevista dall'art. 3), dovranno essere del tipo con struttura in metallo, legno, in abbinamento a tessuti naturali o fibre vegetali. Richiudibili e di dimensioni contenute, gli ombrelloni non dovranno coprire eventuali elementi decorativi della facciata. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2,20 dal suolo. Lungo il Corso Leonardo Leo e nelle piazze dovranno essere installati esclusivamente ombrelloni con tessuto di colore "Panna".
10. Le **tende e i tendoni**, privi di pubblicità (se non quella prevista dall'art. 3), dovranno essere costituiti in modo da potersi alzare e abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non deturpino l'edificio e con materiali e tinte intonate al colore delle facciate. Le tende e i tendoni dovranno essere mantenuti costantemente in buono stato. Le **tende a telo teso o a pantalera**, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, dovranno essere privi di punti d'appoggio al suolo, con il colore del tessuto in armonia con la tinta del fabbricato, con preferenza per il "Panna". Sarà sempre necessario rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse e degli archi o volte che dovranno restare a vista. Non è consentito abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio.

La **Doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colmo** è una tipologia di aspetto formale semplice e lineare, che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle mercatali, se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario risulta facilmente inseribile nel contesto urbano

privo di caratteri di aulicità. E' necessario che venga posta, tuttavia, particolare attenzione al disegno dei sostegni soprattutto per quanto attiene la vista laterale. Il tipo di tessuto di copertura deve risultare naturale o in fibre vegetali. Detti elementi non possono essere allocati in Piazza Carducci, Piazza L. Leo, Corso L. Leo, Piazza Giovanni Paolo II e via Crispi.

11. I dehors potranno essere delimitati esclusivamente da **fioriere o da vasi ravvicinati**, uguali tra loro, di dimensioni contenute, di forma cubica, parallelepipedica o cilindrica, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione. Le piante sempreverdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc...) e/o piante floreali dovranno essere tenute in buono stato e sempre curate. Non sono consentiti modelli di fioriere troppo elaborati e con dimensione superiore ad un metro di lunghezza. L'altezza massima, comprensiva di piante, non dovrà superare i 120 centimetri. I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono la terracotta, il rame o la ghisa al naturale, il ferro o legno trattato e dipinto in tonalità medio scuro, e le fibre naturali ricavate da legno o cellulosa.
12. Le **pedane**, intese quali pavimentazioni con doghe in legno, sopraelevate, costituite da strutture modulari mobili, devono essere facilmente smontabili e avere un'altezza, misurata dal livello del suolo, non superiore al marciapiede, ove esistente. In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza media non superiore a cm. 15, misurata dal livello del suolo. Le pedane non devono in alcun modo interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti. Le pedane, inoltre, dovranno essere semplicemente appoggiate al suolo, in modo da non danneggiare la superficie della via. Esse non dovranno in alcun modo ostruire il normale deflusso delle acque meteoriche e/o coprire chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di aerazione e simili. In presenza di vie pavimentate con materiale lapideo e/o comunque di pregio, il suolo dovrà essere lasciato a vista.
13. I **cestini**, all'interno dei dehors, potranno essere utilizzati purché di colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
14. E' consentita l'**illuminazione** del dehors solo nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione; non è consentito l'uso di tubi fluorescenti e di materiali traslucidi; in presenza di illuminazione pubblica del tipo artistico, gli elementi predisposti dai privati, dovranno essere della medesima tipologia, ovvero di tipo esclusivamente tecnico – fari, proiettori, etc.-. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni protette.
15. Le, eventuali, **lampade da riscaldamento** devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non contrastare con l'ambiente circostante.
16. Tutti gli elementi di arredo urbano relativi ad una stessa attività dovranno essere della medesima tipologia, e di colori coordinati.

Art. 5 - Limitazioni per la predisposizione di "dehors" – Aree

1. Nelle adiacenze e nelle prossimità delle chiese o comunque degli immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a consentire almeno una visuale prospettica e garantire una fascia di rispetto libera da arredi. In tali casi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non rilasciare la concessione e/o di imporre prescrizioni ulteriori e più restrittive.

Art. 6 - Procedure per il rilascio della concessione

1. La domanda per il rilascio della concessione va presentata al Sindaco. L'Ufficio Tributi, effettua l'istruttoria e rilascerà la dovuta concessione previo pagamento della TOSAP dovuta e parere favorevole del Servizio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, i quali esprimeranno il N.O. di competenza nel rispetto della normativa di settore e di quanto previsto da Regolamento Comunale Tosap approvato con delibera di CC. n°59 del 22/10/2004, capo II°.
17. La concessione deve essere richiesta dagli esercenti pubblici esercizi che stagionalmente intendono occupare suolo pubblico con dehors di:
 - a) tavolini e sedie;
 - b) tavolini e sedie su pedana;
 - c) fioriere;
 - d) ombrelloni o tende o tendoni, a copertura recinzioni.
18. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti elaborati, redatti da tecnico abilitato alla professione:
 - a) una planimetria della zona interessata, in triplice copia, con la localizzazione dell'installazione, corredata da uno stralcio del P.R.G. vigente, in scala 1:1000 o 1:2000;
 - b) una planimetria, in triplice copia e in scala 1:20, in cui sono indicate le caratteristiche della struttura, i prospetti e le sezioni quotati dell'installazione proposta con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c) una relazione tecnica, in triplice copia, corredata (eventualmente) da depliant illustrativi degli elementi e delle strutture che compongono il dehors; la relazione dovrà contenere specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per i rifiuti);
 - d) la documentazione fotografica, in triplice copia dell'edificio, dell'intorno, dell'area in cui si intende insediare il dehors, delle vetrine dell'esercizio e dello spazio antistante da occupare, riprese con prospettive diverse;
 - e) una dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente.
19. CONTRIBUZIONE
 - a) Marca da bollo, come per legge, da apporre sulla domanda.
 - b) Marca da bollo, come per legge, da apporre sull'atto di concessione che verrà rilasciato alla fine della relativa istruttoria.

- c) Pagamento mediante bollettino CC postale della TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (giornaliera se si tratta di occupazioni temporanee inferiori a 183 giorni per anno solare, altrimenti ruolo per intero).

20. TERMINE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La concessione viene rilasciata entro 30 gg dalla presentazione o dal ricevimento della domanda.

21. MODALITÀ

La domanda di concessione, indirizzata al Comune di San Vito dei Normanni, Ufficio Tributi è scaricabile dal sito del Comune (www.comune.sanvitodeinormanni.br.it) o essere ritirato presso la sede dell'Ufficio Tributi – Sportello del contribuente via don Sturzo.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica delle regolarità della posizione tributaria del richiedente. In caso, poi, di attività espletata in locali di proprietà comunale, la concessione è rilasciata solo nel caso in cui il titolare risulti in regola con i pagamenti del canone di locazione e degli altri tributi comunali.

In caso di rinuncia: per non incorrere nella tassazione prevista per legge l'eventuale comunicazione di rinuncia all'occupazione di suolo pubblico deve pervenire almeno sette gg prima della data di inizio della concessione richiesta.

Art. 7 - Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga

1. La concessione di occupazione di suolo per “dehors”, è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni. La predetta durata può essere soggetta a proroga nei casi in cui:
 - a) non vi sono modifiche nel contenuto e nelle modalità del dehor rispetto alla concessione precedentemente rilasciata. In tale ipotesi, nell'istanza di rinnovo, redatta in competente bollo ed utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi il richiedente dovrà autocertificare che la struttura del dehors, lo stato dei luoghi interessati e la disciplina della circolazione non sono state modificate in alcun modo rispetto alla prima concessione rilasciata;
 - b) Ricorrendo un caso di rinnovo, ed accertata la presenza delle condizioni di cui al comma precedente, per rilasciare la relativa concessione non sarà necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di cui all'articolo 6;
 - c) Nel caso in cui il rinnovo della concessione del dehors contenga anche una sola modifica rispetto al contenuto della istanza e della concessione precedente, l'istanza sarà istruita come nuova istanza.

La concessione è valida solo se esibita unitamente alla ricevuta di pagamento dell'occupazione del suolo pubblico; inoltre, il rinnovo della stessa è subordinato all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'anno precedente.

22. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 1 comma 3 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

Art. 8 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors”

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
23. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte nel presente regolamento;
 - e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
24. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per consentire interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal codice della strada.
25. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
26. Per le violazioni riguardanti tardivo, parziale, omesso pagamento le sanzioni sono quelle previste dal vigente Regolamento Tosap.

Art. 10 - Manutenzione degli elementi dei “dehors”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
27. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
28. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di

quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

29. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 11 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
30. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
31. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel "disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini".

Art. 12 - Lavori nel sito del "dehors"

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi modifica, sospensione e revoca della concessione secondo quanto stabilito dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Art. 13 - Piani di zona

1. La Giunta Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
32. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.
33. I piani di zona e i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei dehors regolarmente autorizzati.

Art. 14 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/10/2004 e successive modifiche e integrazioni.
34. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle richieste di occupazioni di suolo pubblico avanzate da esercenti il commercio al fine di posizionare su area pubblica stalli, tende e simili nell'area del territorio comunale.
35. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto: dal Regolamento TOSAP e dal Regolamento dell'Ufficio tecnico approvato con delibera CC. n°9 del 3/3/2008 vigente; nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l'installazione dei manufatti al titolo abilitativo edilizio la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo.

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013 ed è vincolante anche per le occupazioni di suolo pubblico permanenti aventi analoghe finalità..
36. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento entro il 31 gennaio 2013.
37. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione procede alla revoca della concessione.
38. Quanto previsto nei precedenti articoli non si applica nei giorni in cui si svolge la Festa Patronale.